

TI_GERICHTE 11.2017.63 vom 17. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.63

FR: TI_GERICHTE 11.2017.63 du 17 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 11.2017.63 del 17 luglio 2017

Regeste

Condono delle spese processuali

Erwägungen

E. 29

novembre 2016); che tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (loc. cit.); che per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento di tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun miglioramento della sua situazione economica sia prevedibile nei prossimi dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii; v. anche Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2^a edizione, n. 4 ad art. 112); che tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii); che in concreto IS 1 motiva la domanda di condono con un peggioramento della propria situazione finanziaria dovuta al fatto di essersi trovata senza un'attività lucrativa al termine di un biennio in malattia, di beneficiare di prestazioni assistenziali e di essere in attesa di una decisione da parte dell'Assicurazione Invalidità; che ciò non basta per rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a lungo termine; che, del resto, nella sentenza del 9 dicembre 2015 questa Camera aveva respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da IS 1 anche perché costei era comproprietaria, insieme con il marito, di una casa d'abitazione a _____, stimata fr. 607 635.– e gravata di ipoteche per complessivi fr. 340 000.–, onde mezzi sufficienti per affrontare le “limitate” spese di appello (consid. 25); che, pur essendo stato disposto lo scioglimento della citata comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti, IS 1 risulta tuttora comproprietaria dell'immobile; che al momento in cui la comproprietà sarà realizzata la situazione finanziaria di lei appare suscettibile, se mai, di migliorare, non di peggiorare; che nelle circostanze descritte non soccorrono i requisiti per un condono, di modo che la richiesta in esame non può essere accolta; che per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 500.– non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; decide: 1. La richiesta di condono è respinta. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione ad. Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.